

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2009

che approva taluni programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi per il 2009 e che modifica la decisione 2008/897/CE per quanto riguarda la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ad alcuni Stati membri per i programmi approvati da tale decisione e dalla decisione 2009/560/CE

[notificata con il numero C(2009) 9193]

(2009/858/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità a programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi.
- (2) La decisione 2008/897/CE della Commissione, del 28 novembre 2008, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2009 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario della Comunità a detti programmi ⁽²⁾ approva taluni programmi nazionali e fissa la percentuale e l'importo massimo del contributo finanziario della Comunità per ciascun programma presentato dagli Stati membri.
- (3) La decisione 2009/560/CE della Commissione, del 22 luglio 2009, che approva taluni programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza di malattie degli animali e di zoonosi per il 2009 e che modifica la decisione 2008/897/CE per quanto riguarda il contributo finanziario della Comunità ad alcuni Stati membri per i programmi approvati con tale decisione ⁽³⁾, approva le versioni modificate di taluni programmi nazionali approvati dalla decisione 2008/897/CE.

(4) La Commissione ha esaminato le relazioni presentate dagli Stati membri sulle spese relative a tali programmi. Dall'analisi di tali relazioni emerge che alcuni Stati membri non utilizzeranno interamente i contributi a essi assegnati per il 2009, mentre altri sosterranno spese superiori rispetto all'importo concesso.

(5) Occorre pertanto adeguare il contributo finanziario della Comunità ad alcuni programmi nazionali. È opportuno ridistribuire i fondi stanziati, trasferendoli dai programmi nazionali che non utilizzeranno interamente il contributo ai programmi per i quali le spese saranno superiori al contributo. La riassegnazione deve basarsi sui dati più recenti relativi alle spese effettivamente sostenute dagli Stati membri interessati.

(6) Inoltre, la Romania e la Slovacchia hanno presentato programmi modificati per l'eradicazione della rabbia e la Polonia e la Slovenia hanno presentato programmi modificati per l'eradicazione della febbre catarrale.

(7) La Commissione ha esaminato sotto il profilo veterinario e finanziario ciascun programma modificato. I programmi sono stati ritenuti conformi alla legislazione veterinaria comunitaria applicabile, in particolare ai criteri di cui alla decisione 2008/341/CE. Occorre quindi approvare i programmi modificati presentati dai quattro Stati membri.

(8) Occorre pertanto modificare la decisione 2008/897/CE.

(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 322 del 2.12.2008, pag. 39.

⁽³⁾ GU L 194 del 25.7.2009, pag. 56.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma modificato di sorveglianza ed eradicazione della febbre catarrale presentato dalla Polonia il 30 aprile 2009 è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Articolo 2

Il programma modificato di sorveglianza ed eradicazione della febbre catarrale presentato dalla Slovenia il 23 luglio 2009 è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Articolo 3

Il programma modificato di eradicazione della rabbia presentato dalla Romania il 20 agosto 2009 è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Articolo 4

Il programma modificato di eradicazione della rabbia presentato dalla Slovacchia il 3 agosto 2009 è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Articolo 5

La decisione 2008/897/CE è così modificata:

1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è così modificato:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) 1 400 000 EUR per l'Irlanda;

b) 2 500 000 EUR per la Spagna;»;

b) alla lettera g) «2 000 000 EUR» è sostituito da «1 370 000 EUR»;

2) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno degli Stati membri di cui al paragrafo 1 per l'effettuazione dei test della tubercolina e dell'interferone gamma e per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell'ambito di tali programmi, sino a un importo massimo di:

a) 14 000 000 EUR per l'Irlanda;

b) 9 100 000 EUR per la Spagna;

c) 2 900 000 EUR per l'Italia;

d) 120 000 EUR per la Polonia;

e) 200 000 EUR per il Portogallo.»;

3) all'articolo 3, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) 3 600 000 EUR per la Spagna;»;

4) l'articolo 4, paragrafo 2, è così modificato:

a) le lettere da e) a g) sono sostituite dalle seguenti:

«e) 16 650 000 EUR per la Germania;

f) 90 000 EUR per l'Estonia;

g) 60 000 EUR per l'Irlanda;»;

b) le lettere da j) a l) sono sostituite dalle seguenti:

«j) 55 000 000 EUR per la Francia;

k) 2 000 000 EUR per l'Italia;

l) 20 000 EUR per la Lettonia;»;

c) alla lettera o), «1 400 000 EUR» è sostituito da «300 000 EUR»;

- d) le lettere da r) a u) sono sostituite dalle seguenti:
- «r) 3 550 000 EUR per l'Austria;
 - s) 100 000 EUR per la Polonia;
 - t) 2 700 000 EUR per il Portogallo;
 - u) 100 000 EUR per la Romania;»;
- e) le lettere w) e x) sono sostituite dalle seguenti:
- «w) 490 000 EUR per la Finlandia;
 - x) 1 600 000 EUR per la Svezia.»;
- 5) l'articolo 5, paragrafo 2, è così modificato:
- a) alla lettera c), «1 400 000 EUR» è sostituito da «1 600 000 EUR»;
 - b) alla lettera d), «75 000 EUR» è sostituito da «140 000 EUR»;
 - c) alla lettera f), «600 000 EUR» è sostituito da «350 000 EUR»;
 - d) le lettere da h) a m) sono sostituite dalle seguenti:
 - «h) 700 000 EUR per la Grecia;
 - i) 1 250 000 EUR per la Spagna;
 - j) 1 450 000 EUR per la Francia;
 - k) 1 700 000 EUR per l'Italia;
 - l) 100 000 EUR per Cipro;
 - m) 90 000 EUR per la Lettonia;»;
 - e) alla lettera q), «1 700 000 EUR» è sostituito da «2 350 000 EUR»;
 - f) le lettere da s) a u) sono sostituite dalle seguenti:
 - «s) 4 500 000 EUR per la Polonia;
 - t) 650 000 EUR per il Portogallo;
 - u) 50 000 EUR per la Romania;»;
- 6) all'articolo 6, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) 670 000 EUR per la Francia;»;
- 7) l'articolo 8, paragrafo 2, è così modificato:
- a) alla lettera e), «500 000 EUR» è sostituito da «250 000 EUR»;
 - b) alla lettera k), «550 000 EUR» è sostituito da «1 400 000 EUR»;
 - c) alla lettera s), «50 000 EUR» è sostituito da «80 000 EUR»;
 - d) alla lettera v), «400 000 EUR» è sostituito da «220 000 EUR»;
- 8) l'articolo 9, paragrafo 2, è così modificato:
- a) le lettere da a) a c) sono sostituite dalle seguenti:
 - «a) 1 400 000 EUR per il Belgio;
 - b) 350 000 EUR per la Bulgaria;
 - c) 1 050 000 EUR per la Repubblica ceca;»;
 - b) le lettere da g) a k) sono sostituite dalle seguenti:
 - «g) 3 300 000 EUR per l'Irlanda;
 - h) 1 200 000 EUR per la Grecia;
 - i) 5 400 000 EUR per la Spagna;
 - j) 14 100 000 EUR per la Francia;
 - k) 5 350 000 EUR per l'Italia;»;
 - c) alla lettera m), «230 000 EUR» è sostituito da «250 000 EUR»;
 - d) alla lettera r), «2 900 000 EUR» è sostituito da «2 600 000 EUR»;
 - e) le lettere da t) a v) sono sostituite dalle seguenti:
 - «t) 790 000 EUR per la Polonia;
 - u) 1 530 000 EUR per il Portogallo;
 - v) 580 000 EUR per la Romania;»;
 - f) le lettere x) e y) sono sostituite dalle seguenti:
 - «x) 500 000 EUR per la Slovacchia;
 - y) 500 000 EUR per la Finlandia;»;
 - g) alla lettera za), «5 900 000 EUR» è sostituito da «4 600 000 EUR».

- 9) l'articolo 10, paragrafo 2, è così modificato:
- a) le lettere da a) a c) sono sostituite dalle seguenti:
 - «a) 1 100 000 EUR per la Bulgaria;
 - b) 500 000 EUR per la Lituania;
 - c) 880 000 EUR per l'Ungheria;»;
 - b) alla lettera f), «500 000 EUR» è sostituito da «760 000 EUR»;
- 10) all'articolo 11, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
- «d) 1 100 000 EUR per la Polonia.»;
- 11) all'articolo 12, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) 1 650 000 EUR per la Polonia.»;
- 12) all'articolo 13, paragrafo 2, le lettere da c) a e) sono sostituite dalle seguenti:
- «c) 870 000 EUR per l'Estonia;
 - d) 850 000 EUR per la Lettonia;
 - e) 550 000 EUR per la Slovenia;»;
- 13) all'articolo 14, paragrafo 2, «175 000 EUR» è sostituito da «310 000 EUR»;
- 14) all'articolo 15, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) 460 000 EUR per il Portogallo.»;
- 15) all'articolo 15 bis, paragrafo 4, «5 400 000 EUR» è sostituito da «3 000 000 EUR».

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione